

REGIONE
TOSCANA



DIREZIONE ISTRUZIONE , FORMAZIONE RICERCA E LAVORO

Allegato A

Sistema Regionale di Accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della Toscana

Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della Toscana e modalità di verifica

Indice generale

<u>Art. 1 - Finalità.....</u>	3
<u>Art. 2 - Ambito di applicazione e standard minimi generali dell'accREDITAMENTO (art. 4 del d.m.).....</u>	3
<u>Art. 3 - AccredITAMENTO per operare su ulteriori aree tecnologiche.....</u>	3
<u>Art. 4 - Requisiti di accredITAMENTO inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa (art. 6 del d.m.).....</u>	4
<u>Art. 5 Requisiti di accredITAMENTO relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico (art. 7 del d.m.).....</u>	5
<u>Art. 6 Requisiti di accredITAMENTO relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali (art. 8 del d.m.).....</u>	5
<u>Art. 7 Requisiti di accredITAMENTO relativi alle risorse umane e professionali (art. 9 del d.m.).....</u>	6
<u>Art. 8 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITAMENTO.....</u>	7
Requisito I: Solidità finanziaria e organizzativa.....	8
Requisito II: Onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico.....	10
Requisito III: Risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali.....	12
Requisito IV: Risorse professionali.....	16
<u>Art. 9 - Rilascio dell'accREDITAMENTO e gestione delle variazioni.....</u>	22
<u>Art. 9.1 - Procedura di accredITAMENTO.....</u>	24
<u>Art. 9.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni.....</u>	24
<u>Art. 10 - Validità dell'accREDITAMENTO e sistema dei controlli.....</u>	24
<u>Art. 10.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accredITAMENTO.....</u>	24
<u>Art. 10.2 - Sistema dei controlli.....</u>	25
<u>Art. 10.3 - Rilevazione delle non conformità.....</u>	26
<u>Art. 10.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate.....</u>	26
<u>Art. 11 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accREDITAMENTO (art. 11 e 13 del d.m.).....</u>	27
<u>Art. 12 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accREDITAMENTO (art. 13 del d.m.).....</u>	29
<u>Art. 13 - Comunicazioni al Ministero dell'Ostruzione e del Merito.....</u>	29
<u>Art. 14 - Potere sostitutivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (art. 15 del d.m.).....</u>	29
<u>Art. 15 - Controversie.....</u>	30
<u>Art. 16 - Fase transitoria.....</u>	30

Art. 1 - Finalità

Con il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e del Decreto Ministeriale n. 191 del 04/10/2023, di seguito d.m., la Regione Toscana:

- recepisce i requisiti e gli standard minimi per l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento;
- definisce le procedure per l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca;

Art. 2 - Ambito di applicazione e standard minimi generali dell'accreditamento (art. 4 del d.m.)

1. Possono presentare domanda di accreditamento, al fine di operare nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento, solo le Fondazioni ITS della Toscana costituite e riconosciute ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del d.m. 191/2023.
2. Costituiscono standard minimi generali per l'accreditamento delle Fondazioni, in qualità di ITS Academy:
 - a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
 - b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
 - c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
 - d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono declinati e articolati nella tabella di cui all'art. 8.
4. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'articolo 16 del d.m., possono utilizzare la denominazione "ITS Academy" esclusivamente le Fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento sulla base dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accreditamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo accreditamento.

I requisiti richiesti alla Fondazione per acquisire e mantenere l'accreditamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 8 (Dispositivo operativo dei requisiti).

Art. 3 - Accredimento per operare su ulteriori aree tecnologiche

1. Con il Decreto Ministeriale n. 217 del 15/11/2023 sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella

medesima provincia, non siano presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS *Academy* che operano nella medesima area.

2. Le Fondazioni ITS *Academy* già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del Decreto Ministeriale n. 191 del 04/10/2023, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche diverse rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali adeguati alla realizzazione di percorsi ITS in detta o dette Aree Tecnologiche.

Art. 4 - Requisiti di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa (art. 6 del d.m.)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 99/2022 in merito ai controlli sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute, costituiscono requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti:
 - a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.
Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 dello schema di statuto allegato al DM del 17 maggio 2023, n. 89.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il D.M. 203 del 20/10/2023, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;
 - b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.
3. I soggetti fondatori di cui al comma 2 del presente articolo dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

Art. 5 Requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico (art. 7 del d.m.)

1. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy:
 - a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
 - b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
 - c) l'assemblea dei partecipanti;
 - d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;
 - e) il revisore dei conti.
2. Il legale rappresentante, o uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 9, comma 2, del d.m. delegato dal legale rappresentante attesta il possesso, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
 - b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.
3. Il legale rappresentante, o uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 9, comma 2, del d.m. delegato dal legale rappresentante, attesta il possesso da parte della fondazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dei seguenti requisiti di affidabilità:
 - a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
 - b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
 - c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 6 Requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali (art. 8 del d.m.)

1. I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.
2. La sede principale delle Fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi.

3. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

Art. 7 Requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali (art. 9 del d.m.)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del presente disciplinare e all'articolo 5, comma 6, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nella tabella riportata nel seguente art. 8, per almeno ottanta giornate lavorative annue.
2. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzi l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

Art. 8 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITAMENTO

Sono individuati 4 requisiti minimi di accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy):

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;*
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;*
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;*
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.*

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- a) tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'Istituzione;
- b) modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dalla Fondazione vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- c) modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dalla Fondazione vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- d) indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura della Fondazione e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Le dichiarazioni riportate nella tabella dei requisiti che segue, salvo diversa specificazione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante, o uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 9, comma 2, del D.M. delegato dal Legale Rappresentante.

Requisito I: Solidità finanziaria e organizzativa

La solidità finanziaria e organizzativa costituisce un fattore di garanzia per la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS Academy, nonché per la qualità dell'offerta formativa proposta. A livello finanziario, si richiede un patrimonio minimo tale da assicurare la realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo. A livello organizzativo, il possesso di esperienze e competenze nel capo dell'innovazione, acquisite dai soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni, soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione, è garanzia di qualità della compagine costitutiva della Fondazione, funzionale, peraltro, anche alla individuazione della comprovata e attestata esperienza delle risorse umane e professionali da inserire nell'assetto organizzativo dell'ITS Academy. Occorre altresì garantire una rete di relazioni stabili con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio, dimostrando di saper leggere e interpretare il fabbisogno di formazione esplicito o tacito ivi richiesto.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
I.1 Solidità finanziaria Patrimonio della Fondazione non inferiore a 100.000 euro. Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse. Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.	Attestazione asseverata, sottoscritta da parte di un revisore legale iscritto al registro nazionale (decreto legislativo n. 39 del 2010 e successive norme attuative).	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica a campione	Invio della attestazione asseverata del revisore legale, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente. Verifica della correttezza dell'attestazione. Verifiche a campione.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
I.2 Solidità finanziaria Tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.	Attestazione asseverata, redatta su apposita modulistica regionale, sottoscritta da parte di un revisore legale iscritto al registro nazionale (decreto legislativo n. 39 del 2010 e successive norme attuative), con dati di sintesi estratti dal bilancio redatto in base alla normativa europea, recepita dall'ordinamento italiano (Art. 3423 del Codice Civile) solo quando richiesto dalle norme civilistiche.	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica a campione	Invio della attestazione asseverata del revisore legale, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente. Verifica della correttezza dell'attestazione. Verifica a campione.
I.3 Solidità organizzativa I soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.	Curriculum Vitae aziendale dei soci sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun socio	Verifica della correttezza della documentazione	Verifica a campione	Verifica a campione.
I.4 Solidità organizzativa I soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni devono possedere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.	Protocolli, convenzioni, accordi o altri documenti formali di relazione e collaborazione	Verifica della correttezza della documentazione	Verifica a campione.	Presenza di almeno un documento di relazione attivo Verifica a campione

Requisito II: Onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

I requisiti di onorabilità del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi e i requisiti di affidabilità della Fondazione ITS Academy hanno lo scopo di garantire la qualità e l'integrità della Fondazione e dei suoi rappresentanti, e di accertare la solidità e la corretta gestione economica della Fondazione, l'adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali e il rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento o di variazione			Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
II.1 Onorabilità Il legale rappresentante, o uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 9, comma 2, del d.m., delegato dal legale rappresentante deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili; b assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni; c assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza. d assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica a campione	Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito Verifica a campione

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>La fondazione non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica a campione	<p>Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito</p> <p>Verifica a campione</p>
<p>II.2 Affidabilità del soggetto giuridico</p> <p>Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; b rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti; c rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica a campione	<p>Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito</p> <p>Verifica a campione</p>

Requisito III: Risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali

La qualità delle strutture fisiche costituisce un fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti che usufruiscono dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito della struttura formativa.

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento o di variazione			Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>III.1 Sede principale</p> <p>La sede principale della Fondazione deve essere autonoma, riconoscibile, in uso esclusivo¹ della Fondazione, anche all'interno di edifici condivisi, per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">· attività di formazione· servizi agli studenti: segreteria, accoglienza, orientamento, <i>job placement</i>;· coordinamento didattico ed organizzativo;· gestione amministrativa. <p>La sede principale deve:</p> <ul style="list-style-type: none">– essere collocata nel territorio della Regione Toscana;– avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq, comprensiva di servizi igienici, almeno 1 aula didattica ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo; <p>La sede deve essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none">· strumentazione adeguata per una efficace comunicazione con l'utente (ivi compresa una linea telefonica dedicata);· apposita segnaletica recante informazioni utili alla riconoscibilità;· servizi igienici adeguati.	<p>Dichiarazione su modello regionale</p> <p>+</p> <p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 attestante l'agibilità dei locali per la finalità didattica/formativa della Fondazione</p> <p>Qualora l'agibilità dei locali risulti diversa dalla finalità didattica/formativa deve essere trasmessa una perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) che attesti l'adeguatezza dei locali all'attività didattica/formativa svolta dalla Fondazione.</p> <p>Nella perizia deve essere riportata la descrizione della struttura, gli estremi del certificato di collaudo depositato al Genio Civile, nonché i dati numerici relativi ai carichi utilizzati per il calcolo delle strutture e</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.</p>	<p>Verifica a campione</p>

¹ Si intende disponibilità esclusiva, da non confondere con la proprietà esclusiva.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
	<p>l'idoneità statica dei locali ai fini dell'attività didattica/formativa.</p> <p>+ Fotografia segnaletica esterna</p> <p>+ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti tra quelli indicati all'art. 9, comma 2, del d.m. delegato dal legale rappresentante e da tecnico abilitato relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.</p> <p>Tutta la documentazione dovrà essere presentata sia per la sede principale che per le eventuali distaccate</p>			
<p>III.2 Laboratori, arredi e attrezzature</p> <p>Ogni Fondazione, relativamente alle attività d'aula, deve avere la disponibilità di laboratori coerenti con le specificità della propria area tecnologica e della strumentazione didattica e tecnologica a supporto di un'efficace gestione dei processi formativi, ovvero utilizzare, attraverso accordi, con la stessa finalità, analoghe strutture/strumenti presenti sul territorio, anche ad esempio <i>Academy</i> aziendali e Laboratori territoriali Occupabilità.</p>	<p>Planimetria contenente una descrizione delle attrezzature e degli arredi sottoscritta da un tecnico abilitato.</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>III.3 Disponibilità dei locali</p> <p>La disponibilità di tutti i locali deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di locazione - contratto di comodato <p>Tali atti devono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere registrati; - riportare l'indicazione della metratura dei locali ; - riportare i dati identificativi del fornitore; - riportare una durata almeno triennale. <p>Con riferimento alla sede principale inoltre il titolo di disponibilità deve riportare anche la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>+ Planimetria quotata con indicazione dei locali oggetto del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p> <p>Verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo del contratto di locazione oppure del contratto di comodato in corrispondenza della scadenza di ogni contratto.</p> <p>Verifiche a campione.</p>
<p>III.4 Sicurezza delle strutture e delle attrezzature</p> <p>Tutte le sedi nonché le corrispondenti attrezzature, devono essere a norma rispetto alle leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).</p> <p>In tutti i locali in disponibilità dell'organismo devono essere presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Documento Valutazione dei Rischi che deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione); - il piano di emergenza ed evacuazione; - l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente - D.Lgs. 81/2008); - l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti; 	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
- gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;				
III.5 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Accessibilità dei locali destinati all'erogazione dei servizi. I locali devono essere raggiungibili e deve essere possibile entrarvi agevolmente e fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.	Perizia tecnica descrittiva corredata da planimetria indicativa dei locali in esame, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (Legge 30 marzo 1971, n. 118; Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, D.P.G.R nr. 41 29 luglio 2009 Regione Toscana), sottoscritta da un tecnico abilitato. La planimetria quotata deve riportare: - i percorsi accessibili dal piano stradale agli spazi indicati al punto III.5; - gli spazi per le manovre della sedia a ruote.	Verifica della correttezza della documentazione	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco	Verifica a campione

Requisito IV: Risorse professionali

Le risorse professionali rilevano le capacità complessive degli ITS Academy di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, e, dunque, la capacità gestionale sia in termini di processi organizzativi che delle persone che li realizzano e presidiano. Comprende gli aspetti relativi a: assetto organizzativo trasparente; presidio procedurale dei processi di lavoro individuabili in diverse figure afferenti alle seguenti aree: 1. direzione; 2. gestione economico-amministrativa; 3. coordinamento dei percorsi; 4. coordinamento didattico; 5. orientamento e placement/progettazione. Con specifico riferimento al punto 3, si precisa che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3), la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

I requisiti minimi previsti nell'ambito delle risorse umane e professionali sono relativi alla presenza di almeno tre persone, con la definizione di ruoli e funzioni, di cui una con funzione di direzione. Per garantire il presidio delle funzioni le persone devono avere un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno ottanta giornate lavorative l'anno.

Relativamente ai docenti, l'articolo 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022, prevede che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al successivo comma 5. Quest'ultimo dispone che nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché da esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>IV.1 Assetto organizzativo trasparente</p> <p>L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economica-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzione di direzione.</p> <p>Per garantire il presidio delle funzioni le persone devono avere un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno ottanta giornate lavorative l'anno.</p>	<p>Organigramma nominativo con indicazioni di ruoli e funzioni.</p> <p>Il documento deve essere datato e firmato dal Presidente della Fondazione.</p> <p>+ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, relativa al rapporto di impiego ed al computo minimo di giornate lavorative annue</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito</p> <p>Verifica a campione</p>
<p>IV.2 Comprovata ed attestata esperienza delle persone coinvolte nelle Fondazioni</p> <p>In particolare, si richiede di certificare l'esperienza professionale inerente i ruoli che si ricoprono nelle diverse aree di attività della Fondazione.</p> <p>IV.2.1 Direzione</p> <p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa.</p> <p>In alternativa:</p> <p>a diploma di laurea e due anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;</p> <p>b diploma di laurea e tre anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori;</p>	<p>Curriculum vitae</p> <p>+ dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sottoscritta dal responsabile della funzione di Direzione</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>c titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e quattro anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;</p> <p>d titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori;</p> <p>e dieci anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;</p> <p>f competenze professionali certificate coerenti con le attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese.</p>				
<p>IV.2.2 Gestione economica-amministrativa</p> <p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <p>a diploma di laurea e un anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie finanziaria pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>b diploma di laurea e due anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori;</p> <p>c titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p>	<p>Curriculum vitae</p> <p>+</p> <p>dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sottoscritta dal responsabile della funzione di Gestione economica-amministrativa</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>d titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori;</p> <p>e dieci anni di esperienza nella gestione amministrativa;</p> <p>f competenze professionali certificate coerenti con le attività di gestione amministrativa.</p> <p>IV.2.3 Coordinamento didattico/Coordinamento dei percorsi (coordinatore tecnico-scientifico o comitato di progetto) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <p>a diploma di laurea e un anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione;</p> <p>b diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>c titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione;</p> <p>d titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>e dieci anni di esperienza professionale in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione;</p> <p>f competenze professionali certificate coerenti con le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione.</p>	<p>Curriculum vitae</p> <p>+</p> <p>dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sottoscritta dal responsabile della funzione di Coordinamento didattico/Coordinamento dei percorsi (coordinatore tecnico-scientifico o comitato di progetto)</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>IV.2.4 Orientamento e Placement / Progettazione Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <p>a diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di progettazione;</p> <p>b diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>c titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nelle attività di progettazione;</p> <p>d titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>e dieci anni di esperienza nelle attività di progettazione;</p> <p>f competenze professionali certificate coerenti con le attività di progettazione.</p>	<p>Curriculum vitae</p> <p>+</p> <p>dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sottoscritta dal responsabile della funzione di Orientamento e Placement/Progettazione</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento e modalità minime di verifica
<p>IV.3 Comprovata ed attestata esperienza dei docenti coinvolti nelle attività formative</p> <p>L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo da docenti provenienti dal mondo del lavoro.</p> <p>Nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché da esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore .</p>	<p>Dichiarazione, redatta su apposita modulistica regionale,</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica a campione Curricula Vitae docenti Verifica a campione percorsi formativi e relative percentuali del corpo docente</p>	<p>Verifica a campione</p>

Art. 9 - Rilascio dell'accreditamento e gestione delle variazioni

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 8 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento.

A seguito dell'adozione del provvedimento di accreditamento di cui all'art. 9.1, le Fondazioni sono inserite in un elenco regionale delle Fondazioni ITS Academy accreditate pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Art. 9.1 - Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dalla Fondazione al Settore della Regione Toscana competente in materia di accreditamento mediante il formulario online, firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità della Fondazione candidata, finalizzata a verificare la completezza, la correttezza della documentazione presentata e la sua rispondenza ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso la Fondazione per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Qualora si ravvisi la necessità di pareri istruttori per valutare il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 8 al fine del rilascio e del mantenimento dell'accreditamento il Settore regionale competente in materia di accreditamento può sospendere i termini previsti dalla normativa regionale, che ridecorrono dalla definizione dell'esigenza istruttoria. Il Settore regionale competente in materia di accreditamento darà comunicazione delle varie fasi all'Istituzione.

Ai fini della verifica del rispetto del requisito III.5 di cui al precedente art. 8, ove necessario, il Settore regionale competente in materia di accreditamento si avvarrà del Centro Regionale di Accessibilità (CRA), di cui alla l.r. 60/2017, per la formulazione di pareri di merito.

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della verifica stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa, la Regione comunica alla Fondazione interessata:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi degli operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora la Fondazione non possa accettare la prima data proposta per la verifica in loco, comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione, non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei responsabili della Fondazione nel giorno della verifica in loco, che non consenta lo svolgimento della stessa, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione redige il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico della Fondazione. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b) del presente articolo l'esito negativo della stessa comporta il rigetto della domanda di accreditamento.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del Settore regionale competente in materia di accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o il decreto di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda la Fondazione potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda la Fondazione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del secondo provvedimento.

In caso di rigetto della domanda, la Fondazione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi tre mesi dal provvedimento di rigetto.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, la Fondazione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del secondo provvedimento.

L'accREDITAMENTO rilasciato dalla Regione Toscana alla Fondazione, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare i percorsi formativi degli ITS Academy di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022, con una dicitura-tipo: "Fondazione accreditata ITS Academy da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma di Regione Toscana.

Lo stemma della Regione Toscana, il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59 e suoi atti attuativi, può essere utilizzato solo se autorizzato in quanto marchio depositato e tutelato ai sensi di legge e, comunque, non può essere utilizzato per pubblicizzare la Fondazione.

Art. 9.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni

La Fondazione deve dare comunicazione al Settore regionale competente in materia di accreditamento delle eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, di cui all'art.8. A tal fine, la stessa dovrà produrre tutte le "tipologie di evidenze", di cui all'art. 8, relative ai requisiti attinenti le variazioni avvenute.

Il dirigente del Settore regionale competente in materia di accreditamento verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 dalla Fondazione, costituiscono variazioni, eventuali cambiamenti intervenuti successivamente al rilascio delle dichiarazioni rese. In tal caso, la Fondazione è tenuta a presentare nuova dichiarazione inerente il requisito, anche ove sia prevista dichiarazione periodica per il mantenimento.

In caso di variazioni relative ai locali la Regione si riserva la facoltà di procedere o meno all'audit in loco.

Tutte le variazioni devono essere comunicate al settore regionale competente in materia di accreditamento entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento tramite l'apposita funzione del sistema informativo dell'accREDITAMENTO.

In caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO, la Fondazione sarà sottoposta a sospensione dell'accREDITAMENTO secondo quanto definito dall'art. 11, punto C.3 - Tabella C del presente disciplinare.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 9.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui la Fondazione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 11, punto D.7 - Tabella D del presente disciplinare.

In caso di non conformità rilevate rispetto ai requisiti di cui all'art. 8 si rimanda a quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del presente disciplinare.

Art. 10 - Validità dell'accREDITAMENTO e sistema dei controlli

L'accREDITAMENTO viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

Art. 10.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITAMENTO

La Fondazione accREDITATA permane nel sistema di accREDITAMENTO, se dimostra di essere in grado di mantenere i livelli minimi di qualità fissati dal sistema, se non incorre nei casi di revoca di cui all'art. 11 tabella D del presente disciplinare.

Art. 10.2 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli on desk relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche in relazione alle variazioni intercorse dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative per il rispetto degli standard minimi di cui al punto IV.3 dell'art. 8;
- c) audit periodici in loco finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 8;
- d) audit "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso alla Fondazione.

Per i controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, il Settore regionale competente in materia di accreditamento può chiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione necessaria.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica della presentazione, nei termini previsti, e della correttezza delle dichiarazioni di cui all'art.8, rese ai sensi del DPR 445/2000. Per tutte le dichiarazioni periodiche, la scadenza, annuale, è unica e decorre dalla data di sottoscrizione della dichiarazione meno recente. Il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 10.4 della presente disciplinare. Verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) mediante controlli effettuati in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dal Settore competente in materia di ITS della Regione o da altri enti per i propri ambiti di competenza mediante una verifica.

Per i controlli in merito alla modulistica riguardo ai percorsi formativi, presentata dalla Fondazione, il settore competente in materia di accreditamento può chiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione di registrazione della attività.

I controlli periodici di cui ai punti c) e d) sono effettuati dal Settore regionale competente in materia di accreditamento.

Gli audit "mirati" possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche e possono essere effettuati anche senza preavviso.

Per gli audit programmati si applicherà quanto previsto dall'art. 9.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale audit. La Fondazione è tenuta alla compilazione di una check list relativa al mantenimento dei requisiti redatta su un modello regionale. La mancata compilazione rappresenta un Non Conformità, a cui si applica la disciplina prevista nei successivi artt. 10.3 e 10.4.

Nel caso in cui la Fondazione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 11, punto D.7 - Tabella D del presente disciplinare.

Entro tre anni dalla data dell'ultima visita in loco viene effettuata una verifica completa della situazione della Fondazione accreditata con specifico audit.

La registrazione della verifica di audit avviene mediante la redazione del verbale che deve essere firmato dagli operatori della Regione che effettuano la verifica che vengono controfirmati dal legale rappresentante della Fondazione o altro soggetto delegato.

Art. 10.3 - Rilevazione delle non conformità

A seguito delle comunicazioni di variazioni di cui al precedente art. 9.2 o delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del presente disciplinare:

- I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art.8:
In tal caso il settore regionale competente in materia di accreditamento indica i termini entro i quali la Fondazione deve provvedere a risolvere la non conformità (nel caso di verifiche di audit la non conformità è segnalata nel verbale). Tali tempi non potranno comunque superare i 3 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, il settore regionale competente in materia di accreditamento verifica la risoluzione della non conformità. Se la non conformità è risolta, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier della Fondazione; qualora la non conformità non sia stata risolta, la il settore regionale competente in materia di accreditamento provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO della Fondazione ai sensi dell'articolo 11 tabella C, lettera C1. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla Fondazione entro 6 mesi pena la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 11 tabella D, lettera D8;
- II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art.8:
Il settore regionale competente in materia di accreditamento, in tal caso, provvede a sospendere l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 11 tabella C, lettera C2. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla fondazione entro 6 mesi pena la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 11 tabella D, lettera D8.

Art. 10.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

Adempimenti della Fondazione

Entro il termine indicato dal settore regionale competente in materia di accreditamento la Fondazione trasmette tutta la documentazione atta a sanare la non conformità rilevata dal medesimo.

Per l'invio di tale documentazione dovrà essere utilizzata l'apposita funzione del sistema informativo dell'accREDITAMENTO.

Adempimenti del settore competente in materia di accREDITAMENTO

La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità ovvero on desk o in loco.

Il settore regionale competente in materia di accREDITAMENTO effettua una verifica on desk sulla documentazione trasmessa riservandosi comunque la facoltà di effettuare una visita in loco volta a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dalla Fondazione.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 9.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui la Fondazione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 11, punto D.7 – Tabella D del presente disciplinare.

A seguito della verifica (on desk o in loco), il settore regionale competente in materia di accREDITAMENTO provvede all'aggiornamento della banca dati.

Art. 11 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento (art. 11 e 13 del d.m.)

L'accreditamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

Tabella C - Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 La Fondazione non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 10.3.I)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 La Fondazione presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza (vedi art. 10.3.II)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente disciplinare;	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di accreditamento.

Il settore regionale competente in materia di accreditamento comunica alla Fondazione l'avvio del procedimento di sospensione indicando l'irregolarità riscontrata ed assegnando un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.

La Regione Toscana comunica al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esito della procedura.

In caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.

Se la Fondazione cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalità del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella tabella D che segue.

Tabella D - Causa Revoca dell'accreditamento

TIPO	ESITO
D.1 Rinuncia volontaria da parte della Fondazione	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS <i>Academy</i> riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS <i>Academy</i> di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Mancato rispetto degli <i>standard</i> minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 Dichiarazioni false o mendaci rese al settore regionale competente	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 A decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS <i>Academy</i> che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 A decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS <i>Academy</i> che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 La Fondazione non permette ai funzionari e/o agli incaricati regionali l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 La Fondazione non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 6 mesi dalla data del decreto di sospensione	decreto di revoca adottato dalla Regione

Nelle ipotesi di cui alla tabella D, il settore regionale competente in materia di accreditamento comunica alla Fondazione l'avvio del procedimento di revoca indicando l'irregolarità riscontrata ed assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il settore regionale competente in materia di accreditamento comunica al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esito della procedura.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di accreditamento.

Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS *Academy*" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Nelle ipotesi di revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di revoca.

La Fondazione cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 12 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento (art. 13 del d.m)

Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.

Nel caso di sospensione dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione.

Art. 13 - Comunicazioni al Ministero dell'Istruzione e del Merito

La Fondazione deve dare comunicazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito delle eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, di cui all'art.8. A tal fine, la stessa dovrà produrre tutte le "tipologie di evidenze", di cui all'art. 8, relative ai requisiti attinenti le variazioni avvenute.

Il Settore competente in materia di accreditamento comunica al Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- l'avvio del procedimento di sospensione di cui all'art.11 del presente disciplinare;
- l'esito del procedimento di sospensione di cui al punto precedente;
- l'avvio del procedimento di revoca di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
- l'esito del procedimento di revoca di cui al punto precedente.

Art. 14 - Potere sostitutivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (art. 15 del d.m.)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS *Academy* alla Regione Toscana, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui all'articolo 11 del presente disciplinare.

Qualora nei casi di cui al precedente comma, la Regione Toscana non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

Art. 15 - Controversie

Eventuali contestazioni mosse dalla Fondazione all'operato della Regione devono essere presentate al competente Settore Regionale entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora la Fondazione abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore Regionale può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Avverso le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- pronunciamento in merito a controversie;

è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Le determinazioni sopra indicate sono normalmente assunte con lettera del dirigente responsabile salvo le casistiche per le quali il presente disciplinare prevede il decreto dirigenziale.

Art. 16 - Fase transitoria

Il sistema di accreditamento descritto nel presente disciplinare è efficace a far data dal giorno 15/07/2024, data entro la quale la Regione implementa il sistema informativo regionale dedicato all'accREDITAMENTO ITS Academy.

Con riferimento alle Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2 della L. 99/22 e ss.mm.ii., per le quali l'art. 16 del D.M. 191/2023 prevede che siano temporaneamente accreditate per un periodo pari a tre anni dalla data della sua entrata in vigore, avvenuta il 19/10/2023:

- l'efficacia del presente disciplinare decorre dal 1° gennaio 2025;
- la domanda di accreditamento dovrà essere presentata entro e non oltre il 19 ottobre 2026.